



**COMUNICATO UFFICIALE N. 211/C
DEL 20 MAGGIO 1999**

211/978

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Pasqualino Gratteri, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Signor Enzo Moschi, nella seduta del 20 Maggio 1999 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

""

S E R I E " C / 1 "

GARA ATLETICO CATANIA - JUVE STABIA DEL 16 MAGGIO 1999 E RECLAMO SOCIETA' JUVE STABIA (Com. Uff. n. 210/C del 19.5.1999)

- Il Giudice Sportivo,

letti gli atti ufficiali, nonchè il reclamo proposto dalla società Juve Stabia in ordine alla regolarità della gara in oggetto,

- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,

o s s e r v a

- La società Juve Stabia, con il reclamo in esame sostiene il viziato svolgimento della gara in oggetto che sarebbe avvenuta sul terreno di gioco non dotato di porte aventi misure regolamentari;
- i tentativi di intervento compiuti dalla società ospitante per sistemare le porte secondo le prescrizioni regolamentari si sarebbero rilevati insufficienti, stante la maniera approssimativa e difettosa delle riparazioni, tanto che la traversa delle porte assumeva durante il gioco una posizione obliqua immediatamente fatta rilevare all'arbitro;

- risulta dagli atti ufficiali - unica fonte privilegiata di prova per il Giudice Sportivo - che prima della gara un dirigente ed il capitano della Juve Stabia formulavano espressa riserva scritta relativa alle dimensioni delle porte, la cui altezza risultava inferiore a quella regolamentare;
- l'arbitro, in ossequio alla Regola 1/10 del Regolamento del Giuoco del Calcio ed alla normativa di cui all'art. 60 N.O.I.F. disponeva che si provvedesse per l'immediato ripristino delle misure regolamentari, cui immediatamente si adoperavano gli addetti della società ospitante, tanto che la gara poteva iniziare alle ore 16,50, dopo che l'arbitro aveva potuto constatare la ottenuta regolarità delle misure delle porte;
- non trova alcun riscontro probatorio l'assunto della reclamante relativo alla posizione obliqua delle sbarre trasversali che sarebbe stata fatta rilevare all'arbitro nel prosieguo del gioco;
- in presenza di tale svolgimento dei fatti, la pretesa della reclamante di ottenere l'applicazione dell'art. 7 comma 4 C.G.S. appare priva di ogni fondamento, potendosi fare solo carico alla società ospitante di avere dato luogo a ritardo sull'orario d'inizio della gara;
- la misura notevole del ritardo si risolve, evidentemente, in più grave violazione di carattere disciplinare, precisandosi che il periodo massimo di tolleranza di dieci minuti di cui al Com. Uff. n. 189/C del 22.4.1999 attiene esclusivamente al tempo previsto per la presentazione delle squadre in campo;
- ne consegue che la disputa della gara in oggetto è avvenuta nel rispetto di ogni normativa federale, e che, dunque, deve essere confermato il risultato conseguito sul campo e rigettato il reclamo proposto dalla società Juve Stabia;
- tutto ciò premesso

d e l i b e r a

- a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Juve Stabia, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Atletico Catania 2 Juve Stabia 0)
 - b) di infliggere alla società Atletico Catania l'ammenda di £. 2.000.000.= per aver dato luogo a notevole ritardo sull'orario d'inizio della gara;
 - c) di infliggere alla società Juve Stabia l'ammenda di £. 2.000.000.= per lancio di fumogeni ed altri oggetti contundenti sul terreno di gioco ad opera di propri sostenitori in campo avverso, che danneggiavano anche gli impianti igienici dello stadio (obbligo risarcimento danni);
- La tassa va addebitata.

GARA CASTEL DI SANGRO - NOCERINA DEL 16 MAGGIO 1999 E RECLAMO SOCIETA' NOCERINA (Com. Uff. n. 210/C del 19.5.1999)

- Il Giudice Sportivo,

letti gli atti ufficiali, nonché il reclamo proposto dalla società Nocerina in ordine alla regolarità della gara in oggetto,

- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,

o s s e r v a

- I sostenitori della Nocerina, che già prima dell'inizio avevano lanciato sul terreno rotoli di carta e fumogeni, uno dei quali provocava l'abbruciamento di una parte della rete di una porta, davano luogo a ritardo sull'ora d'inizio dell'incontro.
- I lanci di oggetti vari e fumogeni - tuttavia - riprendevano e proseguivano nel corso della gara, senza colpire, ma cagionando ripetute sospensioni del gioco.
- Al 34' circa, a seguito della segnatura di una rete da parte dei locali, i tifosi campani davano luogo a diffuse intemperanze sulle gradinate che costringevano le forze dell'ordine ad intervenire anche in maniera energica, così solo potendo essere proseguito l'incontro.
- Qualche minuto dopo, tuttavia, l'intensificarsi di forti tumulti alimentati sugli spalti dalla tifoseria campana, costringeva ancora le forze dell'ordine ad un nuovo intervento, mentre - sul campo - alcuni calciatori cercavano anche di aggredire un avversario responsabile di una scorrettezza.
- In tale contesto numerosi scalmanati riuscivano ad abbattere un cancello di accesso alla tribuna centrale ed agli spogliatoi, mentre numerosi altri impegnavano con ripetute iniziative aggressive le forze di polizia, dando anche luogo a lancio in campo in tribuna e contro di queste di oggetti vari, tra cui aste, frammenti di servizi igienici che intanto erano stati divelti dalla loro destinazione, mattoni e sassi, alcuni dei quali sfioravano un assistente arbitrale mentre l'altro veniva raggiunto alla testa da un sasso con conseguente momentaneo dolore.
- Lo stesso assistente subiva forte irritazione agli occhi a cagione dei lacrimogeni sparati dalle forze di polizia per contenere l'aggressione dei tifosi nocerini, tanto che doveva essere accompagnato in ospedale per le opportune cure.
- In conseguenza di tale situazione l'incontro era sospeso e gli ufficiali di gara costretti a rientrare negli spogliatoi, mentre si intensificavano gli scontri tra sostenitori della Nocerina e forze dell'ordine, a loro volta - ancora - fatti oggetto di lanci di sassi, spranghe ed altro.
- Nel corso della interruzione il funzionario responsabile dell'ordine pubblico comunicava al direttore di gara che quindici agenti di polizia erano rimasti feriti negli scontri con la tifoseria campana, e che in quelle condizioni (peraltro rese più critiche dal fatto che era stato divolto un cancello e danneggiate in più punti le strutture di recinzione) appariva impossibile garantire le minime misure di sicurezza e di ordine pubblico necessarie per la prosecuzione della gara.
- L'arbitro dopo avere personalmente effettuato una ricognizione della situazione riportandosi sul terreno di gioco, comunicava ai dirigenti delle due società la decisione di ritenere sospeso l'incontro.

- Gli ufficiali di gara si trattenevano all'interno dell'impianto fino alle ore 19,30 circa per motivi precauzionali.

* * * * *

- La società Nocerina, con il reclamo in esame, pretende che si faccia luogo a ripetizione della gara, stante la mancanza delle condizioni previste per la sospensione dell'incontro, cui aveva dato luogo l'arbitro al 44' del primo tempo a causa degli scontri fra i tifosi nocerini e la polizia che sarebbero avvenuti in tribuna, ed in concreto non avrebbero avuto incidenza sullo svolgimento della gara propriamente detto.
- Tale conclusione sarebbe avvalorata dalla giurisprudenza federale sul punto della stessa chiara normativa codificata al 4° comma dell'art. 7 Regolamento Disciplina che attribuisce al Giudice Sportivo potere di sindacato sulla decisione di sospensione adottata dall'arbitro
- Ognun vede come la tesi sostenuta in reclamo - pur astrattamente ricollegabile ai principi normativi che regolano la materia sia totalmente svincolata dal concreto svolgimento dei fatti quali si desumono dagli atti ufficiali, e che sono stati minuziosamente riportati in narrativa.
- La guerriglia scatenata dai tifosi campani sulle tribune, con conseguente lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine, non può essere isolata rispetto al contesto generale degli eventi, dovendosi convenire che necessariamente quanto stava accadendo in tribuna spiegava effetti diretti ed immediati sullo svolgimento del gioco.
- D'altra parte non è possibile trascurare il lancio continuo di oggetti sul terreno, la forzatura dei cancelli, il ferimento di uno degli assistenti, il suo trasporto in ospedale per i disturbi visivi a lui cagionato dallo sparo dei lacrimogeni, necessario per contenere le assurde violenze dei tifosi campani.
- Nella situazione data nessun direttore di gara avrebbe potuto dirigere l'incontro in piena libertà decisionale, come pretende la normativa federale, e dunque nessun sindacato negativo può essere mosso alla decisione di sospensione dell'incontro, tanto più che il direttore di gara ha usato estrema cautela nel prendere i dovuti contatti con i responsabili dell'ordine pubblico, prendendo doverosamente atto che erano rimasti feriti ben 15 agenti, e che non era comunque possibile non solo garantire, ma neanche ipotizzare, un normale svolgimento del gioco.
- Lo svolgimento dei fatti e le considerazioni che precedono impongono di attribuire ai sostenitori nocerini la responsabilità di avere determinato fatti e situazioni che hanno impedito il regolare svolgimento dell'incontro, con conseguente applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 a 2 in danno della società di appartenenza.

- La punizione sportiva si deve accompagnare ad appropriata sanzione disciplinare che tenga conto della gravità degli incidenti, della folla di persone coinvolte, delle devastazioni e danneggiamenti compiuti dai tifosi nocerini (si veda la ricognizione dei danni che figura agli atti compiuta da addetti federali e da rappresentanti delle due società). A ciò si aggiunga la violenta reazione nei confronti delle forze dell'ordine e le conseguenti situazioni di pericolo che si sono determinate per il profilo della turbativa inferta all'ordine pubblico. In definitiva la sanzione, senza indulgere a criteri di esemplarità, deve essere proporzionata alla gravità delle violazioni ed alla pervicacia dei comportamenti punibili.
- Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

- a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Nocera;
- b) di infliggere alla società Nocera la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 a favore della società Castel di Sangro;
- c) di squalificare fino a tutto il 31 Dicembre 1999 il campo di gioco della società Nocera,
- d) di far obbligo alla società Nocera di risarcire i danni cagionati dai propri tifosi.
- La tassa va addebitata.

S E R I E " C / 2 "

GARA CATANZARO - CHIETI DEL 16 MAGGIO 1999 E RECLAMO SOCIETA' CHIETI (Com. Uff. n. 210/C del 19.5.1999)

- Il Giudice Sportivo,

letti gli atti ufficiali e preso atto che la società Chieti ha rinunciato al reclamo che era stato debitamente preannunciato con telegramma in data 17.5.1999;

- rilevato che la società Chieti, mediante ritardata presentazione delle liste dei propri calciatori, ha dato luogo a ritardo sull'orario d'inizio della gara;
- ritenuto che i sostenitori locali nel corso della gara hanno lanciato verso la panchina della squadra avversaria palle di carta, senza colpire, e che è stata riscontrata la presenza nel recinto di gioco, durante l'incontro, di persone estranee,

- tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

- a) di confermare il risultato della gara acquisito in campo (Catanzaro 1 Chieti 0)
 - b) di infliggere alla società Chieti l'ammenda di £. 1.000.000.= per aver dato luogo a ritardo sull'orario d'inizio della gara;
 - c) di infliggere alla società Catanzaro l'ammenda di £. 600.000.=
- La tassa va addebitata.

IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Dott. Pasqualino Gratteri
""

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno essere versate a questa Lega entro e non oltre il 4 Giugno 1999.

Publicato in Firenze il 20 Maggio 1999

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli